

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1187 DELLA COMMISSIONE****del 3 luglio 2017**

**che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Misure in vigore**

- (1) In seguito ad un'inchiesta antisovvenzioni («l'inchiesta originaria»), con regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»).
- (2) In seguito ad un'inchiesta antidumping, con regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC.
- (3) Le misure compensative hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 4 % e il 12 % per gli importazioni effettuate dagli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 12 %.
- (4) L'8 agosto 2011 i produttori cinesi Gold East Paper Co. Ltd. e Gold Huasheng Paper Co. Ltd. («il gruppo APP») hanno presentato ricorsi di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 e del regolamento (UE) n. 452/2011 per quanto concerne le ricorrenti <sup>(4)</sup>. L'11 settembre 2014 la Terza Sezione del Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi.

**1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza**

- (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(5)</sup> delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (6) La domanda è stata presentata da cinque produttori dell'Unione (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group e Sappi Europe SA), congiuntamente denominati il «richiedente», che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di carta fine patinata.
- (7) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GUL 128 del 14.5.2011, pag. 18).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GUL 128 del 14.5.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Causa T-443/11 e causa T-444/11.

<sup>(5)</sup> GU C 280 del 25.8.2015, pag. 8.

### 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (8) Avendo stabilito l'esistenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 maggio 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(1)</sup> («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

#### *Inchiesta parallela*

- (9) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 13 maggio 2016 <sup>(2)</sup>, la Commissione ha annunciato anche l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(3)</sup> delle misure antidumping definitive in vigore in relazione alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese.
- (10) Prima dell'apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, e all'articolo 33, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della Cina («il governo della RPC») di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e ha invitato il governo della RPC a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della domanda di riesame e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Il governo della RPC ha accettato tale offerta e successivamente tali consultazioni si sono tenute l'11 maggio 2016. Nel corso delle consultazioni le osservazioni delle autorità del governo della RPC sono state prese debitamente in considerazione. Tuttavia non è stato possibile giungere ad una soluzione concordata.

### 1.4. Inchiesta

#### *Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame*

- (11) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

#### *Parti interessate*

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare.
- (13) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. A tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un'audizione con la Commissione.

#### *Campionamento*

a) Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 27 del regolamento di base.
- (15) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i 36 produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

<sup>(1)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 19).

<sup>(2)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 9).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

- (16) Solo un gruppo di produttori esportatori della RPC ha fornito le informazioni richieste nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento <sup>(1)</sup>. Nel corso di un'audizione tenutasi l'8 giugno 2016 lo stesso gruppo di produttori esportatori ha informato la Commissione che non intendeva inviare una risposta al questionario. Tale scelta era motivata dalla mancanza di esportazioni nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e dalla complessa struttura del gruppo.
- (17) Tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati informati delle conseguenze della mancata collaborazione e che, conformemente all'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione può formulare le sue conclusioni sulla base dei migliori dati disponibili.

b) Campionamento dei produttori dell'Unione

- (18) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di vendite e produzione, prendendo anche in considerazione l'estensione geografica. Il campione preliminare era composto da tre gruppi di produttori dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Uno dei produttori dell'Unione inserito nel campione provvisorio ha informato la Commissione di non essere in grado di rispondere al questionario. La Commissione ha inoltre ricevuto la precisazione che altre due parti inserite nel campione erano gruppi composti da diversi produttori. Di conseguenza la Commissione ha rivisto il campione sostituendo il produttore non disposto a collaborare con il successivo produttore in termini di volume di vendite e produzione, nonché selezionando i maggiori produttori all'interno degli altri due gruppi di produttori inseriti nel campione provvisorio. Non avendo ricevuto osservazioni sul campione rivisto entro la scadenza, la Commissione ha confermato il campione così rivisto. Il campione definitivo comprendeva più del 30 % della produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stato pertanto considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

c) Campionamento degli importatori indipendenti

- (19) Al fine di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (20) La Commissione ha contattato cinque potenziali importatori, ma nessuno ha risposto al modulo di campionamento.

### Questionari

a) Questionario — Governo della Cina

- (21) Il 13 maggio 2016 la Commissione ha inviato un questionario al governo della Cina («il governo della RPC») che includeva questionari specifici per la China Development Bank, la Export Import Bank of China («EXIM»), la Agricultural Bank of China e la China Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») in base al fatto che, secondo le informazioni contenute nella domanda e/o nell'inchiesta originaria, queste avevano erogato prestiti e prestato servizi finanziari all'industria della carta fine patinata. Inoltre al governo della Cina è stato chiesto di inoltrare un questionario per le banche a qualsiasi altro istituto finanziario noto al governo della Cina per aver erogato prestiti all'industria interessata.
- (22) Il 24 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dal governo della Cina la risposta al questionario. La Commissione non ha ricevuto risposta da nessuno degli istituti finanziari sopraelencati.
- (23) Il 2 settembre 2016 la Commissione ha inviato al governo della RPC una lettera di richiesta di maggiori informazioni. Il governo della RPC ha richiesto una proroga della scadenza al fine di rispondere a tale lettera di richiesta di maggiori informazioni. Il 23 settembre 2016 il governo della RPC ha informato la Commissione della decisione di non presentare la sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni e ha confermato che non avrebbe più collaborato all'inchiesta.

<sup>(1)</sup> Gruppo Sinar Mas composto da: Gold East Paper Co., Ltd; Gold Huasheng Paper co., Ltd. e Hainan Jinhai Pulp and Paper Co., Ltd.

- (24) Con una nota verbale del 7 ottobre 2016 la Commissione ha informato le autorità della RPC che a seguito della mancata collaborazione del governo della RPC, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione intendeva formulare le sue conclusioni sulla base dei migliori dati disponibili. Ha fatto notare inoltre che una conclusione basata sui dati disponibili potrebbe essere meno favorevole che in caso di collaborazione da parte del governo della RPC.

b) Questionario — Produttori esportatori

- (25) Ai produttori esportatori che non hanno risposto alla richiesta della Commissione nell'avviso di apertura non è stato inviato nessun questionario. La Commissione non ha inviato un questionario neanche al produttore esportatore cinese di cui al considerando 16, in quanto aveva affermato che non avrebbe risposto.

c) Questionario — Produttori dell'Unione

- (26) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e ha ricevuto risposte da tutti e tre.

**Visite di verifica**

- (27) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie nel contesto di un'inchiesta di riesame per determinare le sovvenzioni, il pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Le visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base sono state condotte presso i locali delle seguenti società dell'Unione:

— Burgo Group SpA, Altavilla Vicentina, Italia

— Condat (Lecta Group), Barcellona, Spagna

— Sappi Europe SA, Bruxelles, Belgio per Sappi Austria Produktions GmbH&Co KG, Gratkorn, Austria

## 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto in esame

- (28) Il prodotto in esame è rappresentato ad alcuni tipi di carta fine patinata («CFP») composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m<sup>2</sup> ma non superiore a 400 g/m<sup>2</sup> e con un indice di bianchezza (*brightness*) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), originaria della RPC («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 e 4810 99 80 20).

- (29) Il prodotto in esame non comprende:

— i rotoli adatti all'impiego nelle presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina;

— la carta e il cartone a più strati.

### 2.2. Prodotto simile

- (30) L'inchiesta ha dimostrato che i seguenti prodotti hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:

— il prodotto in esame

- il prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC
- il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(31) La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

### 3. RISCHIO DI PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI

(32) Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza dei dazi esistenti possa comportare la persistenza delle sovvenzioni.

#### 3.1. Mancata collaborazione e uso dei migliori dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base

- (33) Come spiegato sopra, inizialmente il governo della RPC ha collaborato con la Commissione e ha risposto al questionario. Tuttavia, poiché tale risposta era fortemente carente, il 2 settembre 2016 è stata inviata una lettera di richiesta di maggiori informazioni. Dopo aver ricevuto la lettera di richiesta di maggiori informazioni, il 23 settembre 2016 il governo della RPC ha informato la Commissione della sua decisione di interrompere la collaborazione. La Commissione ha pertanto ricevuto dal governo della RPC solo una quantità limitata di informazioni non verificate.
- (34) La Commissione non ha ricevuto risposte ai questionari specifici destinati a China Development Bank, EXIM, Agricultural Bank of China, Sinosure o qualsiasi altro istituto finanziario o assicurativo noto al governo della RPC per aver erogato prestiti all'industria della carta fine patinata.
- (35) La Commissione ha informato tutte le parti interessate delle conseguenze della mancata collaborazione e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni a tal riguardo. La Commissione, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, ha ritenuto necessario l'uso dei migliori dati disponibili al fine di esaminare la persistenza delle pratiche di sovvenzionamento della RPC nell'industria della carta.
- (36) In merito all'uso dei dati disponibili, l'organo d'appello ha rammentato che l'articolo 12, paragrafo 7, dell'accordo SCM consente l'uso dei dati a disposizione esclusivamente al fine di sostituire informazioni eventualmente mancanti, allo scopo di giungere ad una determinazione accurata delle sovvenzioni o del pregiudizio. Di conseguenza l'organo d'appello ha spiegato che deve esistere un collegamento diretto tra le «informazioni necessarie» mancanti e gli specifici «dati disponibili» su cui si basa una determinazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 7. Pertanto un'autorità incaricata di un'inchiesta deve usare i «dati disponibili» che «sostituiscono ragionevolmente le informazioni che una parte interessata ha omesso di fornire», al fine di giungere ad una determinazione accurata. L'organo d'appello ha inoltre spiegato che per «dati disponibili» si intendono i dati in possesso dell'autorità incaricata dell'inchiesta e nei suoi registri. Poiché le determinazioni formulate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, devono essere basate sui «dati disponibili», non possono essere formulate sulla base di ipotesi o congetture non fattuali. Inoltre, nell'argomentazione e nella valutazione di quali dati disponibili possano ragionevolmente sostituire le informazioni mancanti, tutti i dati motivati a disposizione devono essere presi in considerazione da un'autorità incaricata di un'inchiesta. L'organo d'appello ha spiegato che l'accertamento dei ragionevoli sostituti per le «informazioni necessarie» mancanti comporta un processo di argomentazione e valutazione da parte dell'autorità incaricata dell'inchiesta. Se un'autorità responsabile dell'inchiesta ha a disposizione diversi dati tra i quali deve operare una scelta, sembra una conseguenza naturale che il processo di

argomentazione e valutazione comporterebbe un grado di confronto allo scopo di giungere ad una determinazione accurata. La valutazione dei dati disponibili richiesta, e la forma che può assumere, dipendono dalle circostanze particolari di un caso specifico, comprese la natura, la qualità e la quantità di elementi di prova a disposizione e la particolare determinazione che deve essere formulata. La natura e la portata della spiegazione e dell'analisi richieste varieranno necessariamente da una determinazione e all'altra <sup>(1)</sup>.

(37) Di conseguenza, per la sua analisi la Commissione ha usato tutti i dati a sua disposizione, in particolare:

- a) la domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base riguardante i dazi antisovvenzioni sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Cina, dell'11 febbraio 2016;
- b) la risposta al questionario antisovvenzioni inviato dal governo della RPC il 24 giugno 2016. Poiché il governo della RPC ha interrotto la sua collaborazione, le informazioni riportate in tale risposta non sono state né verificate né completate a seguito della lettera di richiesta di maggiori informazioni;
- c) la comunicazione depositata per conto del ministero del Commercio della Repubblica popolare cinese nel quadro della presente inchiesta;
- d) le informazioni fornite dal governo della RPC e dai produttori esportatori inclusi nel campione nonché le conclusioni dell'inchiesta originaria; e
- e) precedenti inchieste antisovvenzioni svolte dalla Commissione nei confronti di altre industrie incoraggiate nella RPC, come quella dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, sia l'inchiesta originaria («l'inchiesta originaria sui pannelli solari») <sup>(2)</sup> che il riesame in previsione della scadenza («il riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari») <sup>(3)</sup>, dei prodotti in fibra di vetro a filamento <sup>(4)</sup>, del vetro solare <sup>(5)</sup> e dell'acciaio a rivestimento organico <sup>(6)</sup>.

### 3.2. Sovvenzioni e programmi di sovvenzioni esaminati nella presente inchiesta

(38) Vista la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori summenzionati, la Commissione ha deciso di esaminare l'eventuale presenza di una persistenza delle sovvenzioni nella modalità esposta di seguito. In primo luogo la Commissione ha esaminato se le sovvenzioni compensate nell'inchiesta originaria hanno continuato a conferire vantaggi all'industria della carta fine patinata. Successivamente la Commissione ha analizzato se l'industria della carta fine patinata traesse vantaggio dalle nuove sovvenzioni come presunto nella domanda (ossia sovvenzioni che non erano compensate nell'inchiesta originaria). La Commissione ha deciso che, alla luce delle conclusioni sulla persistenza delle sovvenzioni in relazione a buona parte delle sovvenzioni compensate nell'inchiesta originaria nonché a nuove sovvenzioni, non era necessario esaminare tutte le altre sovvenzioni delle quali il denunziante sosteneva l'esistenza. Infatti, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione dovrebbe esaminare se esistano elementi di prova della persistenza delle sovvenzioni, indipendentemente dal loro importo.

<sup>(1)</sup> WT/DS437/AB/R, Stati Uniti — dazi compensativi su alcuni prodotti originari della Cina, relazione dell'organo di appello del 18 dicembre 2014, paragrafi da 4.178 a 4.179. Questa relazione dell'organo di appello citava WT/DS295/AB/R, Messico — misure antidumping definitive sull'importazione di carne di manzo e riso, relazione dell'organo di appello del 29 novembre 2005, paragrafo 293; e WT/DS436/AB/R, Stati Uniti — misure compensative su alcuni prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo originari dell'India, relazione dell'organo di appello dell'8 dicembre 2014, paragrafi da 4.416 a 4.421.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16).

### 3.3. Sovvenzioni compensate nell'inchiesta originaria

#### I. Prestiti preferenziali

- (39) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa misura era del 5,37 % per il gruppo APP <sup>(1)</sup> e dell'1,26 % per il gruppo Chenming <sup>(2)</sup>.
- a) Intervento statale a favore dell'industria della carta fine patinata
- (40) La Commissione ha prima di tutto esaminato se i prestiti preferenziali facciano parte dell'attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC volta a incoraggiare lo sviluppo dell'industria cartaria, come nel caso dell'inchiesta originaria.
- (41) L'industria della carta fine patinata oggetto dell'inchiesta della Commissione fa parte di una categoria più ampia dell'industria della carta, denominata anche industria cartaria. Il richiedente sosteneva che il governo della RPC continua a sovvenzionare la sua industria della carta e faceva riferimento a diversi documenti strategici e di pianificazione nonché alla legislazione che sono alla base della persistenza del sostegno dello Stato a questa industria.
- (42) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha accertato l'esistenza di piani strategici specifici per l'industria della carta. In base a tali piani le autorità pubbliche monitorano attentamente le prestazioni dell'industria della carta e attuano politiche specifiche (ad esempio decreti esecutivi) per raggiungere gli obiettivi dei piani strategici. L'inchiesta ha inoltre stabilito che i piani strategici specifici prevedono prestiti preferenziali all'industria cartaria.
- (43) Nella presente inchiesta la Commissione ha accertato che il mercato finanziario nella RPC continua a essere distorto dagli interventi del governo della RPC. Le conclusioni dell'inchiesta originaria basata sui piani statali in vigore in quel momento sono riaffermate nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Sia il 12° piano quinquennale <sup>(3)</sup> applicabile durante il PIR che il precedente 11° piano quinquennale continuano a indicare l'industria della carta come un'«industria incoraggiata».
- (44) Il 13° piano quinquennale (2016-2020) riguarda il periodo successivo al periodo dell'inchiesta di riesame, ma conferma la persistenza delle sovvenzioni anche in futuro. Il 13° piano quinquennale identifica infatti l'industria della carta come un'«industria incoraggiata».
- (45) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha accertato, con riferimento alla «decisione n. 40 del Consiglio di Stato» <sup>(4)</sup> («decisione n. 40»), che tale atto rappresenta un ordine emesso dal Consiglio di Stato, ossia il più alto ente amministrativo nella RPC e risulta perciò vincolante nei confronti di altri enti pubblici e degli operatori economici. La decisione classificava i settori industriali come segue: «progetti incoraggiati, limitati ed eliminati». Tale atto rappresentava un documento di strategia industriale vincolante che dimostra che il governo della RPC porta avanti una politica volta a sostenere gruppi di imprese o settori industriali, quali quello cartario, classificato dal catalogo con elenco tra le «industrie incoraggiate». Sulla base della comunicazione del governo della RPC nella presente inchiesta, la Commissione ha confermato che la decisione n. 40 è ancora in vigore.
- (46) I settori industriali elencati tra quelli «incoraggiati» sono in totale 26, rappresentanti solo una parte dell'economia cinese. Solo a determinate attività comprese tra questi 26 settori è inoltre riconosciuto lo status di «incoraggiato». L'articolo 17 della decisione n. 40 stabilisce inoltre che i «progetti di investimenti incoraggiati» beneficiano di privilegi ed incentivi specifici (contributo finanziario, esenzione dai dazi all'importazione, esenzione dall'IVA, esenzione fiscale). In merito ai «progetti limitati ed eliminati», la decisione n. 40 conferisce alle autorità dello

<sup>(1)</sup> Il gruppo APP: Sinar Mas Paper (China) Investment Co., Ltd., Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd., Gold Huasheng Paper (SuZhou Industrial Park) Co., Ltd., Ningbo Zhonghua Paper Industry Co., Ltd., Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd.

<sup>(2)</sup> Il gruppo Chenming: Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang Chenming Art Paper Co. Ltd.

<sup>(3)</sup> 12° piano quinquennale (2011-2015) della Cina adottato il 14 marzo 2011.

<sup>(4)</sup> Decisione n. 40 del Consiglio di Stato sulla promulgazione e l'attuazione delle disposizioni temporanee per la promozione dell'adeguamento della struttura industriale.

Stato la facoltà di intervenire direttamente per regolamentare il mercato. In realtà gli articoli 18 e 19 prevedono che l'autorità competente interrompa l'erogazione di finanziamenti da parte delle istituzioni finanziarie; essi prescrivono inoltre all'ente pubblico di fissazione dei prezzi di aumentare il prezzo dell'energia elettrica e fanno obbligo alle aziende di fornitura dell'energia elettrica di interrompere detta fornitura a tali «progetti limitati ed eliminati». Risulta chiaro da quanto sopra descritto che la decisione n. 40 istituisce regole e istruzioni vincolanti dirette a tutti i soggetti e istituzioni economici sotto forma di direttive sulla promozione e il sostegno delle industrie incoraggiate, tra cui rientra il settore cartario.

- (47) Nella presente inchiesta la Commissione ha accertato che numerosi documenti strategici indicano esplicitamente l'industria della carta come un'«industria incoraggiata». Ciò riguarda in particolare il 12° piano quinquennale per il settore della carta. Questo piano è attuato attraverso il 12° programma di innovazione della tecnologia industriale emesso dal ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. Il programma fa inoltre riferimento alla promozione della «ristrutturazione e riqualificazione industriale [...] dell'industria della carta e delle sue industrie collegate». Analogamente, la summenzionata decisione n. 40 indica il sostegno a favore dello sviluppo e della modernizzazione dell'industria della carta. Pertanto, piuttosto che dichiarazioni generiche di incoraggiamento, tali piani strategici dettano agli enti di rispettare l'obiettivo di interesse pubblico di sostenere lo sviluppo dell'industria della carta fine patinata.
- (48) La politica di sviluppo 2007 per l'industria cartaria («il piano 2007 per l'industria cartaria») prevede inoltre condizioni, orientamenti e obiettivi specifici per l'industria cartaria. Come riscontrato nell'inchiesta originaria, il piano 2007 per l'industria cartaria descrive lo stato dell'industria cartaria in Cina (ad esempio, numero di imprese, produzione, consumi ed esportazioni, statistiche sul tipo di materie prime utilizzate). Vengono stabilite le strategie e le finalità dell'industria cartaria in termini di pianificazione industriale, utilizzo delle materie prime, utilizzo delle tecnologie e dell'attrezzatura, struttura del prodotto e struttura organizzativa dei produttori del settore cartario. Il testo stabilisce inoltre i «criteri di ammissione» delle industrie, prevedendo specifiche prescrizioni in merito al rapporto attività/passività del settore cartario e fissando rating di credito specifici per l'industria cartaria e obiettivi precisi per le economie di scala, gli indici della quota di mercato e il consumo di acqua e di energia che le società sono tenute a conseguire. Alle imprese viene chiesto di elaborare i propri piani di sviluppo conformemente al piano 2007 per l'industria cartaria. Alle province e alle regioni locali viene inoltre prescritto di partecipare all'attuazione del piano, mentre un intero capitolo è dedicato all'«investimento e finanziamento» dell'industria cartaria. A questo riguardo è opportuno osservare che il piano stabilisce esplicitamente che le istituzioni finanziarie non possono erogare fondi a sostegno di progetti non conformi alla propria regolamentazione. In summo il piano 2007 per l'industria cartaria è uno specifico strumento statale volto a disciplinare l'industria cartaria in Cina e non può che essere considerato uno strumento di politica industriale obbligatorio che le parti interessate in Cina (autorità statali, istituzioni finanziarie e produttori) sono tenute ad attuare concretamente. Poiché l'industria della carta continua ad essere elencata come industria «incoraggiata» nel 12° e nel 13° piano quinquennale e non è stato reso disponibile o non è stato possibile reperire nessun documento che sostituisca o riveda il piano 2007 per l'industria cartaria, la Commissione ha concluso che il piano 2007 per l'industria cartaria è ancora in vigore.
- (49) Inoltre a livello generale l'articolo 34 della legge sulle banche commerciali [2015] n. 34 prevede che le banche commerciali portano avanti la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale e sotto la direzione della politica industriale dello Stato. Questo indica che i prestiti ricevuti dai produttori di CFP da banche statali e da altri istituti finanziari sono erogati in conformità di direttive governative e obiettivi pubblici.
- (50) Infine la Commissione ha rammentato le sue conclusioni nell'inchiesta originaria per quanto concerne il ruolo della Commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma («NDRC»). La NDRC è un'agenzia del Consiglio di Stato incaricata del coordinamento della politica macroeconomica e della gestione degli investimenti pubblici. Il Consiglio di Stato, ente pubblico amministrativo supremo, ha emesso, tra gli altri, il piano 2007 per l'industria cartaria, che deve essere seguito dalla NDRC. L'inchiesta originaria ha inoltre accertato che la NDRC raccoglie costantemente dettagliate informazioni sulle società. L'esistenza di un meccanismo sistematico di raccolta dei dati relativi alle società, da utilizzare per piani e progetti governativi, rivela che tali piani e progetti sono considerati un elemento importante della politica industriale dello Stato.
- (51) Ne consegue che le decisioni prese dalle istituzioni finanziarie in merito all'industria della carta (e pertanto anche all'industria della carta fine patinata al suo interno), continuano a tener conto della necessità di raggiungere gli obiettivi dichiarati dei relativi piani strategici.

- (52) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha stabilito che il collegamento tra gli specifici obiettivi strategici riportati in tali piani e documenti e il sostegno all'industria della carta fine patinata continua ad esistere durante il PIR. L'industria della carta fine patinata è considerata un'industria chiave/strategica il cui sviluppo è perseguito attivamente dallo Stato come obiettivo di interesse pubblico, anche attraverso prestiti preferenziali.

b) Banche statali che agiscono come enti pubblici

- (53) Nell'inchiesta originaria <sup>(1)</sup> la Commissione ha concluso che il mercato finanziario in Cina era distorto dall'intervento pubblico e i tassi di interesse applicati dalle banche non statali e da altre istituzioni finanziarie coincidevano probabilmente con i tassi di interesse pubblici. L'inchiesta non ha portato alla luce alcun elemento che contraddica la suddetta conclusione; nel corso della presente inchiesta il governo della RPC non ha fornito elementi di prova di un mutamento di tale situazione.

La domanda conteneva argomentazioni secondo cui il governo della RPC continuava a sovvenzionare l'industria della carta fine patinata tramite prestiti preferenziali. La Commissione rammenta che, in conformità a quanto statuito dall'organo di appello dell'OMC, per stabilire se un'impresa statale è un ente pubblico «quello che conta è sapere se un soggetto è investito dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L'attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto l'organo di appello ritiene che la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. L'organo di appello tiene tuttavia a precisare che, a parte un'espressa delega di autorità nell'ambito di uno strumento giuridico, l'esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici» <sup>(2)</sup>. Nel caso di specie, come spiegato di seguito, la conclusione secondo la quale le banche statali che hanno concesso prestiti agevolati sono investite dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche si fonda sui migliori dati disponibili in relazione alla proprietà statale, agli indizi formali di un controllo del governo nonché agli elementi di prova che dimostrano che il governo della RPC continua a esercitare un controllo significativo sulla condotta di tali banche.

- (54) La Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha stabilito che le principali banche hanno per la maggior parte continuato ad essere statali. Il governo della RPC ha fornito informazioni che indicano che il governo stesso è l'azionista di maggioranza delle quattro banche più grandi della RPC: la Industrial and Commercial Bank of China («ICBC»), la Bank of China («BOC»), la China Construction Bank («CCB») e la Agricultural Bank of China

<sup>(1)</sup> Cfr. considerando da 82 a 89 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011.

<sup>(2)</sup> WT/DS379/AB/R (Stati Uniti — dazi antidumping e compensativi su alcuni prodotti originari della Cina), relazione dell'organo di appello dell'11 marzo 2011, DS 379, paragrafo 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [Stati Uniti — acciaio al carbonio (India)], relazione dell'organo di appello dell'8 dicembre 2014, paragrafi da 4.9 a 4.10 e da 4.17 a 4.20 e WT/DS437/AB/R (Stati Uniti — dazi compensativi su alcuni prodotti originari della Cina), relazione dell'organo di appello del 18 dicembre 2014, paragrafo 4.92.

(«ABC»). Il governo della RPC ha sostenuto di detenere meno del 50 % delle azioni della Bank of Communications. In inchieste recenti come il riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari la Commissione ha accertato che la Bank of Communications è controllata dallo Stato grazie ad una partecipazione indiretta <sup>(1)</sup>.

- (55) Sulla stessa base la Commissione ha inoltre concluso che era comprovata l'esistenza di indizi formali di un controllo del governo nelle banche di Stato. Ad esempio, per quanto concerne l'EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell'avviso di istituzione dell'Export-Import Bank of China emesso dal Consiglio di Stato e nello statuto dell'EXIM. Lo Stato, in qualità di socio al 100 % dell'EXIM, la controlla nominando i membri del suo consiglio di vigilanza. Tali membri rappresentano l'interesse dello Stato, comprese considerazioni strategiche nelle riunioni dell'EXIM. Non è presente un consiglio di amministrazione. Lo Stato nomina direttamente la dirigenza dell'EXIM <sup>(2)</sup>. Secondo il suo sito web <sup>(3)</sup>, l'EXIM si dedica a sostenere il commercio estero, gli investimenti e la cooperazione economica internazionale della Cina ed è impegnata a rafforzare il sostegno finanziario destinato a settori chiave e anelli deboli dell'economia cinese al fine di garantire uno sviluppo economico e sociale sano e sostenibile.
- (56) Benché il governo della RPC sostenga che le banche statali non siano enti pubblici e che il mercato dei tassi di interesse di prestito e di deposito sia stato liberalizzato, non vi sono elementi comprovanti una riforma sostanziale del settore bancario nella RPC che creerebbe per la concessione di prestiti un sistema più improntato al mercato. In realtà, in inchieste recenti la Commissione è giunta alla conclusione opposta <sup>(4)</sup>.
- (57) Né il governo della RPC nella sua risposta non verificata, né le banche statali o gli altri istituti finanziari che avrebbero dovuto ricevere un questionario hanno fornito sufficienti elementi che dimostrino che alle società sono concessi prestiti secondo opportune valutazioni del rating creditizio. Pertanto la Commissione non ha informazioni che contraddicano la precedente conclusione che le banche statali stanno sostenendo le industrie incoraggiate e/o attuando strategie nazionali, come indicato ai considerando 40 e 52.
- (58) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che gli specifici obiettivi di interesse pubblico previsti nel quadro giuridico delineato in precedenza sono attuati da banche statali nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione all'industria della carta, agendo quindi come enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base e in conformità alla giurisprudenza dell'OMC pertinente.
- (59) Inoltre, anche se le banche statali non fossero considerate enti pubblici, la Commissione ha riscontrato che alla luce del quadro normativo descritto ai considerando 40 e 52, si riterrebbe che il governo della RPC incarichi o dia ordine a tali banche di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Pertanto la loro condotta sarebbe in ogni caso attribuita al governo della RPC. Per gli stessi motivi, i prestiti concessi da altri istituti finanziari a società del settore della carta sarebbero attribuiti al governo della RPC.

#### c) Vantaggi

- (60) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha accertato che l'industria della carta ha beneficiato di prestiti preferenziali. La Commissione stabiliva che l'importo del vantaggio consistesse nella differenza tra l'importo pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile sul mercato. Tale importo è stato quindi ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato. L'importo ad valorem delle sovvenzioni stabilito nell'ambito di tale misura era del 5,37 % per il gruppo APP e dell'1,26 % per il gruppo Chenming.
- (61) Nella presente inchiesta la Commissione, in base alle informazioni disponibili, non ha trovato alcuna indicazione che il prestito preferenziale per i produttori di carta fine patinata nella RPC abbia cessato di continuare.

<sup>(1)</sup> Cfr. riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 106.

<sup>(2)</sup> Cfr. riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 112 a 136.

<sup>(3)</sup> [http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index\\_617.html](http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index_617.html), visitato il 31 maggio 2017

<sup>(4)</sup> Cfr. ad esempio riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 458 e 459.

- (62) La Commissione fa notare che nella sua domanda e nelle successive comunicazioni il richiedente forniva esempi di altri prestiti ricevuti dai produttori esportatori anche durante il PIR, in particolare:
- il gruppo APP ha ricevuto dalla China Development Bank prestiti per 1,8 miliardi di USD nell'ottobre 2013 e per 1,5 miliardi di USD nel marzo 2015, e
  - in base alle sue relazioni annuali, il gruppo Chenming aveva in totale prestiti aperti per un ammontare di 1,5 miliardi di CNY (la maggior parte dei quale da banche statali) alla fine del 2014. Inoltre nel 2015 Chenming ha ricevuto consistenti prestiti a breve termine (pari a più di 6 miliardi di CNY) e obbligazioni perpetue (circa 2,5 miliardi di CNY) e ha stipulato un accordo di collaborazione strategica da 20 miliardi di CNY con la Bank of China.
- (63) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulla società in base alle quali stabilire che i prestiti identificati dal richiedente erano stati concessi a normali condizioni di mercato. In base alle informazioni disponibili, la Commissione ha tuttavia riscontrato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato a beneficiare di prestiti preferenziali. L'industria della carta continua infatti ad essere identificata come «industria incoraggiata». In recenti inchieste la Commissione ha inoltre accertato che i prestiti preferenziali destinati alle industrie incoraggiate erano stati forniti a tassi di interesse ben al di sotto di quelli che sarebbero stati applicati in assenza di distorsioni sul mercato finanziario, inclusa l'assenza di validi rating creditizi <sup>(1)</sup>.
- (64) Pertanto, senza dover quantificare l'importo delle sovvenzioni conferite attraverso i prestiti preferenziali, la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha continuato a fornire prestiti preferenziali a tassi di interesse favorevoli in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive riguardanti l'industria della carta. Il trasferimento diretto di fondi sotto forma di prestiti preferenziali ha continuato ad essere a disposizione delle società dell'industria della carta durante il PIR.

d) Specificità

- (65) Come dimostrato ai considerando 40 e 52, gli istituti finanziari sono indirizzati da diversi documenti giuridici specificamente destinati a società nel settore della carta. Sulla base di tali documenti è dimostrato che gli istituti finanziari concedono prestiti preferenziali solo a un numero limitato di industrie/società che rispettano le politiche pertinenti del governo della RPC.
- (66) La Commissione ha pertanto concluso che le sovvenzioni sotto forma di prestiti preferenziali non sono generalmente accessibili ma sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Inoltre nessuna delle parti interessate ha presentato elementi di prova che suggeriscano che i prestiti preferenziali si basano su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

e) Conclusioni

- (67) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di prestiti preferenziali. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

## II. Programmi relativi all'imposta sul reddito

### II.A. Regimi fiscali preferenziali per le società riconosciute come operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie

- (68) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa sovvenzione era dell'1,22 % per il gruppo APP e dello 0,58 % per il gruppo Chenming.
- (69) La sovvenzione consente ad una società che abbia richiesto e ottenuto il certificato di società operante nei settori delle alte o nuove tecnologie di beneficiare di un tasso di imposta sul reddito ridotto, pari al 15 %, rispetto al tasso ordinario del 25 %.

<sup>(1)</sup> Cfr. riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 87 e da 245 a 260, fibra di vetro a filamento, considerando da 67 a 76 e da 140 a 143.

## a) Base giuridica

- (70) La sovvenzione si presenta sotto forma di trattamento fiscale preferenziale ai sensi dell'articolo 28 della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC (n. 63 promulgata il 16 marzo 2007) congiuntamente ai provvedimenti amministrativi per la determinazione delle società operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie. Anche la nota dell'amministrazione statale fiscale sulle questioni relative al pagamento dell'imposta sul reddito societario delle società operanti nei settori delle alte e nuove tecnologie (Guo Shui Han [2008] n. 985) fa riferimento a tale regime, fornendo ulteriori dettagli in merito all'attuazione.

## b) Ammissibilità

- (71) L'articolo 10 dei provvedimenti amministrativi per la determinazione delle società operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie elenca i criteri di ammissibilità che le società devono soddisfare per beneficiare di tale tasso di imposta sul reddito ridotto. Se la società soddisfa tutte le condizioni stabilite dall'articolo 10, deve presentare domanda alle autorità competenti attenendosi alla procedura indicata nell'articolo 11 dello stesso documento legislativo.

## c) Attuazione pratica

- (72) Qualsiasi società che intenda chiedere di beneficiare di questo tasso di imposta sul reddito ridotto deve inoltrare una domanda online all'ufficio locale per la scienza e la tecnologia, il quale effettua una prima valutazione. Successivamente, detto ufficio formula raccomandazioni per il dipartimento provinciale per la scienza e la tecnologia. Prima di prendere qualsiasi decisione in merito al rilascio del certificato di società operante nei settori delle alte o nuove tecnologie, quest'ultimo può inoltre decidere di condurre un'indagine direttamente presso la sede del richiedente.

## d) Risultati della presente inchiesta

- (73) Come riscontrato nell'inchiesta originaria, il tasso di imposta sul reddito ridotto dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale tasso di imposta sul reddito ridotto solo a determinate società e industrie classificate come «incoraggiate», quali quelle appartenenti all'industria della carta fine patinata.
- (74) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tale tasso di imposta sul reddito ridotto. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda, nonché di inchieste recenti <sup>(1)</sup> e di informazioni pubblicamente disponibili <sup>(2)</sup>, ha stabilito che l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di regimi fiscali preferenziali per le società riconosciute come operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie (e pertanto anche l'industria della carta fine patinata).
- (75) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

## e) Conclusioni

- (76) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

## II.B. Regimi fiscali preferenziali per il settore della ricerca e dello sviluppo

- (77) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questo trattamento fiscale preferenziale dello 0,02 % per il gruppo APP e allo 0,05 % per il gruppo Chenming.

<sup>(1)</sup> Cfr. fibre di vetro a filamento, considerando 158 e seguenti; vetro solare, considerando 143 e seguenti; inchiesta originaria sui pannelli solari, considerando 321.

<sup>(2)</sup> Bilancio annuale del 2015 del gruppo Chenming, pagina 14.

(78) Il governo della RPC offre un trattamento fiscale preferenziale che conferisce un vantaggio a tutte le società a cui viene riconosciuta un'attività su progetti di ricerca e sviluppo (R&S). Tale riconoscimento consente alle società che sostengono spese per R&S in vista dello sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi prodotti e nuove competenze di compensare un ulteriore 50 % delle loro spese per R&S a fronte del loro debito di imposta sul reddito. Anche le spese per attività immateriali di R&S danno diritto alle imprese cui si applica il regime a una detrazione del 150 % dei costi effettivi da esse sostenuti.

a) Base giuridica

(79) Il trattamento fiscale preferenziale è previsto dall'articolo 30, paragrafo 1, della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC (n. 63 promulgata il 16 marzo 2007), dell'articolo 95 della normativa sull'attuazione della legge sull'imposta sul reddito societario della RPC (decreto n. 512 del Consiglio di Stato della RPC, promulgato il 6 dicembre 2007) e della guida ai settori chiave (notifica n. 6, 2007).

b) Ammissibilità

(80) Le società la cui attività relativa a progetti di R&S è riconosciuta beneficiano di un vantaggio in base a questo trattamento fiscale preferenziale. Possono beneficiare del regime solo i progetti di R&S delle società operanti nei settori delle alte e nuove tecnologie che ricevono un sostegno pubblico di primaria importanza e i progetti elencati nella guida ai settori chiave dell'industrializzazione per le alte tecnologie conformemente all'attuale obiettivo prioritario di sviluppo promulgato dalla Commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma.

c) Attuazione pratica

(81) Qualsiasi società che intenda chiedere di beneficiare di questo trattamento fiscale preferenziale dovrà trasmettere informazioni dettagliate relative ai progetti di R&S all'ufficio locale per la scienza e la tecnologia. Dopo aver esaminato la richiesta, l'ufficio fiscale rilascia la notifica di accettazione. L'importo soggetto all'imposta sul reddito societario subisce una riduzione pari al 50 % delle spese effettive relative ai progetti approvati.

d) Risultati della presente inchiesta

(82) Come riscontrato nell'inchiesta originaria, il trattamento fiscale preferenziale dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Il regime di sovvenzioni rimane specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime solo a determinate società e industrie classificate come «incoraggiate», quali quelle appartenenti all'industria della carta fine patinata.

(83) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tale trattamento fiscale preferenziale. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda, ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare di regimi fiscali preferenziali per le attività di R&S durante il PIR. Infatti il trattamento fiscale preferenziale continua ad assicurare un vantaggio alle società che sono formalmente riconosciute come imprese di nuova e alta tecnologia.

(84) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

e) Conclusioni

(85) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

## II.C. Esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate

(86) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questo regime era dell'1,34 % per il gruppo APP e dello 0,21 % per il gruppo Chenming.

(87) L'esenzione dei dividendi distribuiti riguarda le società residenti nella RPC risultanti azioniste di altre società residenti nella RPC. Le prime hanno diritto ad un'esenzione fiscale sul reddito derivante da determinati dividendi corrisposti dalle seconde.

## a) Base giuridica

(88) L'esenzione dei dividendi distribuiti è prevista dall'articolo 26 della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC ed è ulteriormente descritta all'articolo 83 della normativa sull'attuazione della legge sull'imposta sul reddito societario della RPC (decreto n. 512 del Consiglio di Stato della RPC, promulgato il 6 dicembre 2007).

## b) Ammissibilità

(89) L'esenzione dei dividendi distribuiti prevede un vantaggio per tutte le società residenti in Cina risultanti azioniste di altre imprese residenti in Cina.

## c) Attuazione pratica

(90) Le società possono avvalersi di questa esenzione dei dividendi distribuiti direttamente in occasione della loro dichiarazione dei redditi.

## d) Risultati della presente inchiesta

(91) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che questa esenzione dei dividendi distribuiti dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime solo a società residenti nella RPC beneficiarie di reddito da dividendi di altre società residenti nella RPC, con l'esclusione delle società che investono in imprese estere.

(92) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tale esenzione dei dividendi distribuiti. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda nonché di inchieste recenti, <sup>(1)</sup> ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare dell'esenzione dei dividendi distribuiti.

(93) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

## e) Conclusioni

(94) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

<sup>(1)</sup> Cfr. vetro solare, considerando da 153 a 160, e acciaio a rivestimento organico, considerando da 284 a 289.

### III. Programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni

#### III.A. Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dal dazio sulle apparecchiature importate

- (95) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa misura era dell'1,17 % per il gruppo APP e dello 0,61 % per il gruppo Chenming.
- (96) La misura prevede un vantaggio sotto forma di esenzione dall'IVA e dal dazio sulle importazioni di beni strumentali da parte delle imprese a partecipazione straniera («FIE») o delle società cinesi in grado di ottenere il certificato relativo ai progetti incoraggiati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi in conformità alle normative fiscali, doganali e in materia di investimenti.
- a) Base giuridica
- (97) L'esenzione dall'IVA e dal dazio si basa su una serie di disposizioni giuridiche: la circolare n. 37/1997 del Consiglio di Stato sull'adeguamento delle politiche fiscali per le apparecchiature importate, l'avviso n. 43 del ministero della Finanza, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione statale fiscale [2008], la notifica n. 316/2006 della NDRC, del 22 febbraio 2006, sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti con finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato e il catalogo 2008 degli articoli per cui non è consentita l'importazione in esenzione doganale da parte delle FIE o delle aziende cinesi.
- b) Ammissibilità
- (98) L'ammissibilità è limitata ai richiedenti, ossia alle FIE o alle imprese cinesi, in grado di ottenere il certificato relativo ai progetti incoraggiati dallo Stato.
- c) Attuazione pratica
- (99) A norma dell'articolo I, paragrafo 1, della notifica n. 316/2006 della NDRC, del 22 febbraio 2006, sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti con finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato, i progetti di investimenti stranieri conformi a quelli con trasferimento di tecnologie nel catalogo per la guida agli investimenti esteri e nel catalogo delle industrie per gli investimenti esteri nelle regioni centrali e occidentali sono esentati dalla tariffa doganale e dall'IVA, ad eccezione di quelli elencati nel catalogo per l'importazione dei prodotti di base che non beneficiano dell'esenzione d'imposta dei progetti di investimento esteri. La lettera di conferma del progetto relativa ai progetti di investimento esteri rientranti nella categoria «incoraggiati» con un investimento totale pari o superiore a 30 milioni di USD viene rilasciata dalla NDRC. La lettera di conferma del progetto relativa ai progetti di investimento esteri rientranti nella categoria «incoraggiati» con un investimento totale inferiore a 30 milioni di dollari viene rilasciata dalle commissioni o dalle municipalità economiche a livello provinciale. Una volta ricevuta la lettera di conferma che il progetto rientra nella categoria «incoraggiati», le società presentano i certificati e altra documentazione a corredo della domanda alle autorità doganali locali per avere diritto all'esenzione dalle tariffe doganali e dall'IVA sulle importazioni di apparecchiature.
- d) Risultati della presente inchiesta
- (100) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che l'esenzione dall'IVA e dal dazio dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime alle sole società che investono in determinate categorie commerciali definite esaurientemente dalla legge (ossia dal catalogo con linee guida per le industrie relative agli investimenti esteri e dal catalogo delle industrie, dei prodotti e delle tecnologie chiave di cui lo Stato incoraggia attualmente lo sviluppo).

- (101) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tale esenzione dall'IVA e dal dazio. La Commissione, sulla base dei migliori dati disponibili e in particolare delle conclusioni della Commissione su questa sovvenzione in inchieste recenti <sup>(1)</sup>, ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare dell'esenzione dall'IVA e dal dazio sulle apparecchiature importate.
- (102) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

e) Conclusioni

- (103) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

III.B. Riduzioni dell'aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese

- (104) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa sovvenzione era dello 0,03 % per il gruppo APP e dello 0,05 % per il gruppo Chenming.
- (105) La misura prevede un vantaggio sotto forma di riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese da parte delle FIE.

a) Base giuridica

- (106) Le riduzioni dell'aliquota IVA si basano su una serie di disposizioni giuridiche:

- misure provvisorie per la gestione dei rimborsi di imposta in caso di acquisto da parte delle FIE di apparecchiature di fabbricazione nazionale,
- misure sperimentali per la gestione degli sgravi di imposta accordati all'acquisto di apparecchiature di fabbricazione cinese per progetti a partecipazione estera, e
- comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria statale sull'abolizione del regime di sgravi fiscali per le apparecchiature di fabbricazione nazionale acquistate da imprese a partecipazione estera.

b) Ammissibilità

- (107) L'ammissibilità è limitata alle sole FIE che acquistano apparecchiature fabbricate nel paese e che rientrano nella categoria incoraggiata.

c) Attuazione pratica

- (108) Il programma è volto al rimborso dell'IVA corrisposta per l'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese da parte delle FIE purché tali apparecchiature non siano elencate nel catalogo degli articoli per cui non è consentita l'esenzione e purché il valore delle apparecchiature non superi il limite massimo complessivo per gli investimenti nelle FIE a norma dei provvedimenti amministrativi provvisori sull'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese.

- (109) Nell'inchiesta originaria tutti i produttori che hanno collaborato hanno beneficiato di questa misura.

<sup>(1)</sup> Inchiesta originaria sui pannelli solari, considerando da 336 a 342; acciaio a rivestimento organico, considerando da 293 a 298.

## d) Risultati della presente inchiesta

- (110) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che le riduzioni dell'aliquota IVA dovrebbero essere considerate una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Questa sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, in quanto la sovvenzione è condizionata all'uso di merci nazionali e non importate.
- (111) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tali riduzioni dell'aliquota IVA e di tali esenzioni dal dazio. La Commissione, sulla base di inchieste recenti, <sup>(1)</sup> ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare di riduzioni dell'aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese.
- (112) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

## e) Conclusioni

- (113) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

## IV. Programmi di sussidi

## a) Introduzione

- (114) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'industria della carta fine patinata ha beneficiato di vari programmi di sussidi. In particolare nell'inchiesta originaria la Commissione ha esaminato cinque programmi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato e li ha ritenuti tutti compensabili. La Commissione ha inoltre preso nota di altri sei programmi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ma non li ha esaminati alla luce dell'entità minima dei vantaggi conferiti.

## b) Risultati della presente inchiesta

- (115) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che nell'ambito dei piani del governo della RPC a sostegno dell'industria della carta i produttori di carta fine patinata hanno beneficiato di diversi sussidi che dovrebbero essere considerati una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.
- (116) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tali sussidi. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda nonché di inchieste recenti, <sup>(2)</sup> ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare dei sussidi come un'industria incoraggiata.
- (117) Per esempio la Commissione, sulla base del suo bilancio annuale del 2015 ha potuto accertare che nel 2015 il gruppo Chenming ha ricevuto sussidi pubblici per un valore di 245 milioni di CNY riportati nel conto profitti e perdite. Un'altra somma pari a 150 milioni di CNY era riportata come «Fondi speciali China Development Bank», una banca statale. Non veniva fornita nessun'altra ripartizione concernente la natura dei sussidi ricevuti o gli importi specifici. Nel complesso tali sussidi ammontano a più dell'1 % del fatturato del gruppo Chenming nel 2015. Nella domanda il richiedente ha inoltre fornito elementi comprovanti che il gruppo Chenming ha ricevuto sovvenzioni per il pagamento di servizi di depurazione dall'ufficio finanziario della città di Shouguang nel 2014.

<sup>(1)</sup> Riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 384 a 392; acciaio a rivestimento organico, considerando da 247 a 252.

<sup>(2)</sup> Cfr. acciaio a rivestimento organico, considerando da 349 a 389; riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 460 a 488.

(118) Sulla scorta di quanto precede la Commissione ha concluso che il governo della RPC continua a fornire vari sussidi all'industria della carta fine patinata e che i produttori di carta fine patinata nella RPC continuano a beneficiare di tali sussidi, senza dover quantificare precisamente l'importo del vantaggio conferito. Tali sussidi sono ritenuti specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base e sembrano inoltre essere stati concessi *ad hoc*.

c) Conclusioni

(119) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

V. *Fornitura statale di beni e servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato («LTAR»)*

— Fornitura di terreni a un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

(120) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito, usando il valore di riferimento dei prezzi fondiari di Taiwan, che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa misura era del 2,81 % per il gruppo APP e dello 0,69 % per il gruppo Chenming.

(121) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha accertato che l'industria della carta fine patinata nella RPC ha beneficiato della fornitura di terreni e più specificamente della concessione di diritti d'uso del suolo a un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

a) Base giuridica e ammissibilità

(122) Nella domanda il richiedente ha fornito elementi comprovanti che il governo della RPC ha continuato a concedere diritti d'uso del suolo all'industria della carta fine patinata per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Il fondamento giuridico di questa argomentazione è costituito dai seguenti documenti forniti dal governo della RPC:

— la legge sulla proprietà,

— la legge sull'amministrazione del suolo,

— la legge sulla gestione degli immobili urbani,

— i regolamenti provvisori riguardanti la concessione e il trasferimento del diritto d'uso del suolo pubblico nelle aree urbane,

— il regolamento sull'attuazione della legge sull'amministrazione del suolo, e

— le disposizioni n. 39, del 28 settembre 2007, sulla concessione dei diritti d'uso dei terreni edificabili statali mediante offerta pubblica di acquisto, asta e quotazione.

(123) Il governo della RPC ha inoltre rifiutato di fornire dati relativi ai prezzi effettivi per i diritti d'uso del suolo, al mercato fondiario basato su norme e sulla concorrenza di cui afferma l'esistenza in Cina, nonché alla metodologia adottata laddove lo Stato espropria i precedenti utilizzatori del terreno.

b) Attuazione pratica

(124) A norma dell'articolo 2 della legge sull'amministrazione del suolo, tutto il suolo è pubblico poiché secondo la costituzione cinese e le relative disposizioni giuridiche il suolo appartiene collettivamente al popolo cinese. Nessun terreno può essere venduto, ma è possibile concedere i diritti d'uso del suolo a norma di legge: le autorità statali lo concedono mediante offerta pubblica di acquisto, quotazione o asta.

c) Risultati dell'inchiesta

(125) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che la concessione dei diritti d'uso del suolo da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una concessione di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

- (126) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più della concessione dei diritti d'uso del suolo. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda nonché di inchieste recenti <sup>(1)</sup> e delle informazioni non verificate trasmesse dal governo della RPC nella sua risposta al questionario, ha stabilito che l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare della fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato durante il PIR. Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione ha concluso che le tariffe pagate per l'uso dei terreni hanno continuato a essere sovvenzionate perché il sistema imposto dal governo della RPC non rispetta i principi di mercato. Alla luce del fatto che l'industria della carta ha continuato ad essere un'«industria incoraggiata» nell'ambito del 12° piano quinquennale durante il periodo dell'inchiesta di riesame e continua ad essere un'«industria incoraggiata» nell'ambito del 13° piano quinquennale, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha stabilito che la concessione preferenziale di terreni continua. La concessione di diritti d'uso sul suolo da parte del governo della RPC all'industria della carta in quanto una delle industrie incoraggiate dimostra che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (127) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

d) Conclusioni

- (128) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

### 3.4. Nuove sovvenzioni che non erano compensate nell'inchiesta originaria

l) *Programmi di assicurazione delle esportazioni per l'industria della carta fine patinata*

a) Base giuridica

- (129) Le basi giuridiche sono costituite da:

- comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione (Shang Ji Fa [2004], n. 368), elaborata congiuntamente dal MCOM e da Sinasure,
- repertorio per l'esportazione dei prodotti cinesi di nuova e alta tecnologia (2006),
- il cosiddetto «piano 840» incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009,
- il cosiddetto «piano 421» incluso nella comunicazione sugli aspetti dell'attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell'assicurazione dell'esportazione di grandi attrezzature complete, redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009;

b) Sinasure è un ente pubblico

- (130) In base alle informazioni a disposizione della Commissione, e alla luce della mancata collaborazione del governo della RPC e di Sinasure, la Commissione ha concluso che Sinasure è un ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In particolare, come nel contesto dei prestiti preferenziali trattato in precedenza, la conclusione che Sinasure è investita dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche si fonda sui migliori dati disponibili in relazione alla proprietà statale, agli indizi formali di un controllo del governo nonché agli elementi di prova che dimostrano che il governo della RPC continua a esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinasure.

<sup>(1)</sup> Cfr. fibre di vetro a filamento, considerando da 188 a 205; riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 417 a 444; vetro solare, considerando da 172 a 195; acciaio a rivestimento organico, considerando da 107 a 126 e da 432 a 437.

- (131) Come confermato nella presente inchiesta sulla base delle informazioni disponibili, Sinosure è di proprietà del governo che ne ha il pieno controllo finanziario. Sinosure è un'impresa individuale statale di cui è proprietario al 100 % il Consiglio di Stato. Il capitale di 4 miliardi di CNY proviene dal fondo di capitale di rischio di assicurazione dei crediti all'esportazione, in linea con il bilancio finanziario dello Stato. Nel 2011 lo Stato ha inoltre effettuato una iniezione di capitale di 20 miliardi di CNY attraverso la China Investment Corporation, il fondo sovrano cinese <sup>(1)</sup>. Lo statuto stabilisce che delle attività dell'impresa è responsabile il ministero delle Finanze, a cui essa è tenuta a presentare, per esame e approvazione, relazioni finanziarie e contabili e il bilancio fiscale.
- (132) Per quanto riguarda il controllo statale, in quanto impresa individuale statale Sinosure non dispone di un consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti, tutti i revisori sono nominati dal Consiglio di Stato ed esercitano le loro funzioni nel rispetto del «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari di proprietà statale». Anche gli alti dirigenti di Sinosure sono di nomina governativa. Dal sito web di Sinosure <sup>(2)</sup> risulta che il presidente dell'impresa è il segretario del comitato del partito e che la maggioranza degli alti dirigenti sono anch'essi membri del comitato del partito.
- (133) Sinosure non ha pubblicato il proprio bilancio annuale per diversi anni <sup>(3)</sup>, compreso quello durante il PIR. Dal bilancio annuale del 2011 («B 2011») risulta tuttavia che Sinosure esercita funzioni pubbliche e attua politiche governative, così che si può concludere che tale soggetto è una diretta emanazione del governo stesso. Il bilancio annuale del 2011 di Sinosure contiene numerose conferme a questo riguardo, in particolare: Sinosure ha fattivamente svolto le funzioni di un'agenzia per il credito all'esportazione [...] e ha iniziato bene il primo dei cinque anni oggetto del dodicesimo piano quinquennale (B 2011, pag. 4); il progredire della riforma delle società ha rafforzato le funzioni di Sinosure in qualità di agenzia per il credito all'esportazione. La conferenza sull'economia del CCPCC ha messo in evidenza tale funzione e ha definito chiare prescrizioni per l'assicurazione dei crediti, che hanno delineato la via della crescita (B 2011, pag. 5); Nel 2011 Sinosure ha attuato le strategie, le decisioni e le disposizioni del comitato centrale del PCC e del Consiglio di Stato, nonché le politiche statali in materia di industria, commercio estero, diplomazia e finanza, ha svolto appieno le sue funzioni strategiche e ha conseguito una rapida crescita (B 2011, pag. 11); Sinosure ha pienamente attuato la politica statale prevista dal «Regime speciale per l'assicurazione del finanziamento dell'esportazione di grandi attrezzature complete» e ha adempiuto ai suoi obblighi stabiliti dallo Stato (B 2011, pag. 11).
- (134) Nel riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, si riscontrava che il bilancio annuale del 2014 di Sinosure confermava la situazione descritta dal B 2011, in quanto «Sinosure non si è risparmiata nel sostenere le politiche nazionali cinesi e ha cercato di raggiungere tale obiettivo esplorando idee e concetti nuovi, ottimizzando i metodi di lavoro, perfezionando i prodotti e i servizi e migliorando l'efficienza nello svolgimento delle sue funzioni politiche» o sostenendo che Sinosure fungeva da «organo di sostegno politico» <sup>(4)</sup>.
- (135) Il quadro istituzionale in cui opera Sinosure e altri documenti elaborati al riguardo dal governo della RPC dimostrano ancora una volta che ad essa sono conferiti poteri per attuare politiche pubbliche. La comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione (Shang Ji Fa [2004], n. 368 del 26 luglio 2004), stilata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure nel 2004, disciplina tuttora le attività di Sinosure. Tra gli obiettivi della comunicazione rientra la promozione dell'esportazione di prodotti di nuova e alta tecnologia e ad alto valore aggiunto mediante l'ulteriore ricorso all'assicurazione dei crediti all'esportazione.
- (136) Come riportato ai considerando da 40 a 52, la Commissione ha stabilito che l'industria della carta fine patinata è considerata dal governo della RPC un'industria chiave/strategica il cui sviluppo è perseguito attivamente dallo Stato come obiettivo di interesse pubblico. Si rammenta che l'industria della carta è una delle 26 industrie classificate come «incoraggiate», come affermato al considerando 46. La Commissione ha fatto notare che l'attività di assicurazione del credito all'esportazione svolta da Sinosure costituisce una parte integrante del più ampio settore finanziario in cui è accertato che l'intervento del governo interferisce direttamente e distorce il normale funzionamento del mercato finanziario della RPC (cfr. considerando 53).

<sup>(1)</sup> Fonti: <http://uk.reuters.com/article/2011/05/26/china-cic-sinosure-idUKL3E7GQ10720110526> e [http://en.wikipedia.org/wiki/China\\_Export\\_%26\\_Credit\\_Insurance\\_Corporation](http://en.wikipedia.org/wiki/China_Export_%26_Credit_Insurance_Corporation), entrambi visitati il 31 maggio 2017.

<sup>(2)</sup> <http://www.sinosure.com.cn/sinosure/english/Top%20Management.htm>, visitato il 31 maggio 2017.

<sup>(3)</sup> [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG\(2015\)3&doclanguage=en](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en), visitato il 31 maggio 2017.

<sup>(4)</sup> Riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 284.

- (137) La Commissione è a conoscenza di altri documenti che dimostrano che Sinosure attua direttamente politiche pubbliche che vanno a vantaggio tra gli altri dei produttori esportatori. Il cosiddetto «piano 840» è riportato in dettaglio nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009 <sup>(1)</sup>. Tale denominazione si riferisce all'utilizzo di 84 miliardi di dollari per assicurare le esportazioni ed è una delle sei misure adottate dal Consiglio di Stato nel 2009 per stabilizzare la domanda di esportazioni in seguito alla crisi mondiale e al conseguente aumento della domanda di assicurazione dei crediti all'esportazione. Le sei misure comprendono in particolare una migliore copertura assicurativa dei rischi all'esportazione, l'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine per un ammontare di 84 miliardi di USD nel 2009 e una riduzione dell'aliquota del premio. In qualità di unico organismo che assicura crediti all'esportazione, Sinosure è indicata come responsabile dell'attuazione del piano. Per quanto riguarda la diminuzione del premio assicurativo, a Sinosure è stato chiesto di garantire una riduzione del 30 % dell'aliquota media delle assicurazioni dei crediti all'esportazione a breve termine rispetto all'aliquota media complessiva del 2008.
- (138) Il cosiddetto «piano 421» è stato incluso nella comunicazione sugli aspetti dell'attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell'assicurazione dell'esportazione di grandi attrezzature complete, redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009. Anche questo piano ha costituito un importante tassello della politica di internazionalizzazione della Cina in risposta alla crisi finanziaria mondiale del 2009, e ha messo a disposizione 42,1 miliardi di USD per finanziare le assicurazioni a sostegno dell'esportazione di grandi attrezzature complete. Sinosure e qualche altro istituto finanziario sono stati incaricati di gestire e fornire le risorse finanziarie. Le imprese beneficiarie considerate dal documento possono usufruire di provvedimenti finanziari agevolati, compresa l'assicurazione dei crediti all'esportazione. A causa della mancata collaborazione del governo della RPC, la Commissione non ha potuto approfondire ulteriormente i dettagli dell'applicazione della comunicazione. In assenza di elementi che provino il contrario, la Commissione ha motivo di ritenere che anche l'industria della carta rientri tra quelle interessate da tale documento.
- (139) Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ha concluso che Sinosure è un ente pubblico in quanto le sono conferiti poteri per esercitare funzioni pubbliche. Alle stesse conclusioni giungevano anche inchieste antisovvenzioni precedenti riguardanti le industrie incoraggiate nella RPC <sup>(2)</sup>.
- (140) Poiché Sinosure è un ente pubblico cui sono conferiti poteri pubblici e che attua leggi e piani governativi, la prestazione dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a favore dei produttori di carta fine patinata si configura come contributo finanziario sotto forma di potenziale trasferimento diretto di fondi dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.
- c) Vantaggi
- (141) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. In ogni caso, in base alle informazioni fornite nella denuncia e in inchieste recenti <sup>(3)</sup> la Commissione ha concluso che si configura un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, lettera c), del regolamento di base in quanto Sinosure garantisce una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario potrebbe ottenere normalmente sul mercato o una copertura assicurativa che altrimenti non sarebbe affatto disponibile sul mercato.
- (142) L'articolo 11 dello statuto fornito nella risposta al questionario del governo della RPC prevede infatti che la società debba operare in pareggio. In altri termini, secondo le disposizioni dello statuto Sinosure non mira a massimizzare i suoi utili, ma semplicemente al pareggio di bilancio conformemente alla sua funzione di unico assicuratore ufficiale dei crediti all'esportazione nella RPC. Come spiegato in precedenza, i riscontri disponibili hanno dimostrato che il quadro giuridico e politico in cui opera Sinosure impone alla società pubblica di attuare le strategie e i piani governativi nel rispetto del suo mandato pubblico. Tra le «industrie incoraggiate» specificamente sostenute dallo Stato, i produttori di carta fine patinata hanno avuto pieno accesso all'assicurazione dei crediti all'esportazione prestata da Sinosure a tassi agevolati. Pertanto Sinosure garantisce la disponibilità illimitata di copertura assicurativa per il settore della carta e i modesti premi assicurativi da essa proposti non riflettono i rischi effettivamente incorsi per assicurare le esportazioni in questo settore.

<sup>(1)</sup> [http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content\\_1326023.htm](http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm), visitato il 31 maggio 2017.

<sup>(2)</sup> Cfr. revisione in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 284, e inchiesta originaria sui pannelli solari, considerando da 225 a 235.

<sup>(3)</sup> Cfr. riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 276 a 305.

(143) Nella revisione in previsione della scadenza sui pannelli solari è inoltre stato stabilito che Sinasure ha subito perdite nel 2015, ossia durante il periodo dell'inchiesta di riesame della presente inchiesta <sup>(1)</sup> e sarebbe stata in perdita nel 2013 e nel 2014 se non fossero stati registrati determinati redditi non operativi <sup>(2)</sup>. Sulla base di tutti questi elementi si può già concludere che le aliquote dei premi riconosciuti a Sinasure rimangono insufficienti a coprire le sue attività a lungo termine.

(144) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito l'esistenza di un vantaggio che non sarebbe stato altrimenti disponibile per l'industria della carta fine patinata.

d) Specificità

(145) Le sovvenzioni sono condizionate all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, e pertanto sono specifiche.

e) Conclusioni

(146) La Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha concluso che i produttori di carta fine patinata della RPC hanno beneficiato dell'assicurazione dei crediti all'esportazione fornita da Sinasure nel PIR.

II. *Riduzioni dell'aliquota IVA per prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli*

a) Base giuridica

(147) Dal 1° luglio 2015 il regime di rimborso o esenzione IVA per i servizi di fabbricazione e di manodopera che utilizzano globalmente risorse è consolidato nella comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria statale sulla stampa e l'emissione di un catalogo di prodotti e servizi di manodopera con un utilizzo globale delle risorse (CaiShui [2015] n. 78). Le vendite sul mercato nazionale di carta fine patinata sono soggette a un'aliquota IVA del 17 %. Secondo la comunicazione, le società ricevono una riduzione dell'aliquota IVA del 50 % per i prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli, come bagassa, carta straccia e paglia.

b) Ammissibilità

(148) Secondo le informazioni non verificate trasmesse dal governo della RPC, conformemente alla comunicazione summenzionata, le politiche di rimborso dell'IVA sono applicabili alle vendite di prodotti la cui fabbricazione ha utilizzato i materiali riciclati, di riutilizzo o ridondanti o l'energia provenienti da altre produzioni.

c) Attuazione pratica

(149) Secondo le informazioni non verificate trasmesse dal governo della RPC il regime è gestito dall'amministrazione tributaria statale della Repubblica popolare cinese con l'assistenza di altre autorità competenti ed è attuato dalle autorità tributarie locali all'interno delle rispettive giurisdizioni. Le imprese che presentano domanda di rimborso dell'IVA devono depositare presso l'autorità tributaria la propria domanda insieme ad altri documenti pertinenti per esame. Successivamente all'approvazione della domanda, il richiedente può ricevere i vantaggi.

d) Risultati dell'inchiesta

(150) La Commissione ha riscontrato che le riduzioni dell'aliquota IVA per prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli dal governo della RPC dovrebbero essere considerate una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. In base alle informazioni disponibili la Commissione ha inoltre concluso che la sovvenzione era specifica in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> Riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 289.

<sup>(2)</sup> Riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 291.

- (151) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non abbia beneficiato di tali riduzioni dell'aliquota IVA, come sostenuto nella denuncia. Infatti la comunicazione di cui al considerando 147 cita specificamente la carta come prodotto che utilizza risorse come bagassa, carta straccia e paglia, e afferma che i produttori devono rispettare le regolamentazioni tecniche specifiche dell'industria della pasta di carta e della carta. Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che il governo della RPC concede all'industria della carta fine patinata sovvenzioni sotto forma di riduzioni dell'aliquota IVA per i prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli e che i produttori di carta fine patinata nella RPC beneficiano di tali sgravi durante il PIR.

e) Conclusioni

- (152) La Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha concluso che i produttori di carta fine patinata della RPC hanno beneficiato di questa sovvenzione nel PIR.

### 3.5. Conclusione complessiva in relazione alla persistenza delle sovvenzioni

- (153) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori di carta fine patinata della RPC hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili durante il PIR.

### 3.6. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

#### — Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

- (154) Alla luce della mancata collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state stabilite in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente, tra cui i dati presentati da un fornitore indipendente di informazioni sull'industria, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.
- (155) La capacità produttiva di carta patinata senza legno nella RPC era di 7 629 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame <sup>(1)</sup>, di cui il 40 % rappresenta la produzione di CFP <sup>(2)</sup>. La produzione totale di carta patinata senza legno nella RPC aveva un tasso di utilizzo degli impianti dell'85 % <sup>(3)</sup> durante il periodo dell'inchiesta di riesame corrispondente a una capacità inutilizzata di 1 167 000 tonnellate, pari al 32 % del consumo totale di CFP nell'Unione. Supponendo che solo il 40 % di questa capacità sarebbe utilizzata per la CFP, si è ritenuto che la capacità inutilizzata cinese per il prodotto in esame sia intorno al 13 % del consumo totale dell'Unione.
- (156) La Commissione ha riscontrato inoltre che per i produttori è semplice passare dalla produzione di altri prodotti patinati senza legno a quella del prodotto in esame <sup>(4)</sup>. Il passaggio dei produttori cinesi alla CFP comporterebbe un aumento di 3 877 000 tonnellate della capacità produttiva, pari a più del 100 % del consumo totale dell'Unione (stabilito in 3 589 694 tonnellate).
- (157) Benché si preveda che il livello di capacità inutilizzata di carta patinata senza legno registri una leggera diminuzione del 4 %, si prevede che la domanda interna cinese diminuisca di oltre il 10 % entro il 2021 <sup>(5)</sup>.
- (158) In base a quanto detto, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi hanno una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre CFP da esportare nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate. La Commissione ha inoltre rilevato che questo potenziale di esportazione potrebbe aumentare per via del calo previsto della domanda interna nella RPC.

### 3.7. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (159) L'inchiesta ha dimostrato che la domanda dell'Unione di CFP è rimasta considerevole. Sebbene il consumo dell'Unione sia diminuito nel corso del periodo in esame, il mercato dell'Unione rimane il più grande mercato del mondo, rappresentando il 25 %-30 % della domanda globale.

<sup>(1)</sup> In base ai dati di RISI (<http://www.risiinfo.com>) forniti dal richiedente.

<sup>(2)</sup> In base alla domanda.

<sup>(3)</sup> In base ai dati di RISI.

<sup>(4)</sup> In base alla domanda.

<sup>(5)</sup> In base ai dati di RISI.

- (160) In base ai dati disponibili, i prezzi all'esportazione cinesi nei paesi terzi geograficamente vicini all'Unione erano in media del 7 % inferiori ai prezzi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tale differenza di prezzo è considerevole visto che il mercato della CFP è competitivo e molto sensibile ai prezzi.
- (161) Si prevede inoltre che la domanda interna della RPC diminuisca, il che incentiverebbe fortemente i produttori cinesi a cercare mercati alternativi che assorbano la sovraccapacità cinese. Il mercato statunitense, un altro importante mercato per la CFP, rimane poco attraente per la RPC, perché gli USA hanno in vigore misure antidumping e antisovvenzioni contro la RPC in relazione al prodotto in esame.
- (162) A tal riguardo, il governo della RPC ha dichiarato che il basso livello di importazioni dalla RPC dimostrava che il mercato dell'Unione non era affatto attraente per i produttori esportatori cinesi. Ha inoltre affermato che secondo le statistiche sulle esportazioni cinesi, nel 2015 la RPC ha esportato più CFP in altri tre paesi (India, Giappone, Thailandia) e in paesi non membri dell'Unione europea, il che dimostrerebbe la maggiore attrattiva di questi paesi, dove non sono in vigore misure di difesa commerciale. Il governo della RPC ha inoltre affermato che la RPC è attualmente parte di 14 accordi di libero scambio con diversi interlocutori commerciali e ne sta negoziando altri. Questo comporterebbe maggiori esportazioni di CFP nei paesi partner interessati.
- (163) Per quanto concerne l'effetto degli accordi di libero scambio, l'argomentazione veniva espressa in relazione ai prodotti cinesi in generale e non conteneva alcun elemento di prova in relazione al prodotto in esame. L'argomentazione è stata considerata troppo ampia e priva di elementi di prova a supporto. In ogni caso, come illustrato al considerando 166, le informazioni a disposizione della Commissione vanno nella direzione opposta.
- (164) In realtà le esportazioni cinesi di CFP nell'Unione sono crollate ed hanno quasi raggiunto il livello zero dopo l'istituzione delle misure originarie nel 2010, il che suggerisce che sono state tali misure a rendere il mercato dell'Unione poco attraente per le esportazioni cinesi. La rimozione delle misure renderebbe il mercato dell'Unione nuovamente attraente. Queste argomentazioni sono pertanto respinte.
- (165) Il gruppo APP ha ammesso che il mercato europeo è tradizionalmente un mercato importante per la CFP, ma ha affermato che la sua importanza stava diminuendo a causa del costante calo della domanda mentre, allo stesso tempo, la domanda in altri paesi è rimasta stabile o è aumentata nel corso degli ultimi anni. Ha inoltre affermato che la mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione era dimostrata dal calo delle importazioni da altri paesi successivamente all'istituzione delle misure e dall'elevato livello di esportazioni di CFP fabbricata dall'industria dell'Unione.
- (166) Nonostante il calo del consumo di CFP nell'Unione, il mercato dell'Unione è ancora il più grande mercato di CFP del mondo. Le informazioni nel fascicolo suggeriscono che il mercato dell'Unione rimarrà il più grande mercato mondiale per la CFP almeno nel prossimo futuro <sup>(1)</sup>. In base ai dati disponibili nel fascicolo, si prevede la diminuzione della domanda di CFP nella RPC; un potenziale aumento, ove occorra, in altri mercati non basterebbe a ridurre l'attrattiva del mercato dell'Unione per via delle loro dimensioni ridotte rispetto al mercato dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta originaria il volume e la quota di mercato delle importazioni nell'Unione provenienti da paesi diversi dalla RPC sono stati infatti superiori a quelli durante il periodo in esame della presente inchiesta. Le importazioni di CFP da paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta originaria erano tuttavia costituite in misura predominante da importazioni di CFP dalla Svizzera, dove uno dei produttori dell'Unione possedeva una società che fabbrica CFP. La presente inchiesta ha stabilito che tale produttore ha interrotto la fabbricazione di CFP nel 2011, di conseguenza le importazioni dalla Svizzera sono praticamente scomparse. Il calo delle importazioni da paesi terzi pertanto non ha niente a che fare con la presunta mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione e l'argomentazione è respinta.
- (167) Inoltre il livello relativamente elevato di esportazioni dell'industria dell'Unione non indebolisce la conclusione che il mercato dell'Unione è attraente poiché per gran parte del periodo in esame i prezzi medi raggiunti al di fuori dell'Unione, dove l'industria dell'Unione era in competizione con le esportazioni sovvenzionate di CFP oggetto di dumping dalla RPC, erano al di sotto dei prezzi medi raggiunti nell'Unione. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (168) Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, era probabile che le esportazioni dalla RPC sarebbero state indirizzate nel mercato dell'Unione.

<sup>(1)</sup> In base ai dati di RISI forniti dal richiedente.

### 3.8. Conclusioni relative al rischio di persistenza delle sovvenzioni

- (169) La Commissione, sulla base dei migliori dati disponibili, ha concluso che esistevano sufficienti elementi di prova che le sovvenzioni a favore dell'industria della carta fine patinata nella RPC sono continuate durante il periodo in esame ed è probabile che continuino in futuro.
- (170) Le sovvenzioni a favore dell'industria della carta fine patinata hanno consentito ai produttori cinesi di mantenere le loro capacità produttive ad un livello di gran lunga superiore alla domanda interna, nonostante la contrazione dei mercati in Cina e nel mondo.
- (171) Pertanto la Commissione ha riscontrato che l'abrogazione delle misure compensative comporterebbe probabilmente un ritorno nel mercato dell'Unione di volumi significativi di importazioni sovvenzionate del prodotto in esame. Il governo della RPC ha continuato a offrire vari regimi di sovvenzione all'industria della carta fine patinata e la Commissione ha sufficienti elementi comprovanti che l'industria della carta fine patinata ha beneficiato di molti di questi durante il PIR.

## 4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

### 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (172) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da 10 produttori noti, alcuni dei quali sono gruppi che possiedono diversi stabilimenti di carta. Queste società costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (173) La produzione totale dell'Unione è stata stabilita in circa 4 606 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le società che hanno sostenuto la domanda di riesame rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 18, i produttori dell'Unione selezionati nel campione rappresentavano più del 30 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.
- (174) I dati macroeconomici presentati dal richiedente erano stati forniti da Euro-Graph <sup>(1)</sup> e sono stati debitamente verificati.

### 4.2. Consumo dell'Unione

- (175) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando il volume di vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione con le importazioni da paesi terzi in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
- (176) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

#### Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	3 972 818	3 643 010	3 626 277	3 589 694
Indice (2012 = 100)	100	92	91	90

Fonte: Euro-Graph e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (177) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2013 ha registrato un calo dell'8 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento. Il consumo stimato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era inferiore del 21 % rispetto a quello riscontrato durante il periodo dell'inchiesta originaria (4 572 057 tonnellate). Il calo del consumo rispecchia la generale contrazione della domanda di carta grafica dovuta principalmente alla rapida crescita dei supporti digitali, che stanno sostituendo i tradizionali supporti di stampa.

<sup>(1)</sup> L'associazione europea dei produttori di carta grafica (Euro-Graph) è stata istituita nel 2012 attraverso la fusione di CEPIPRINT (associazione europea dei produttori di carta per editoria) e CEPIFINE (associazione europea dei produttori di carta fine) e i suoi membri includono tutti i produttori di carta fine patinata dell'Unione.

#### 4.3. Importazioni dal paese interessato

##### 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(178) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

#### Volume delle importazioni e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume di importazioni dal paese interessato (in tonnellate)	701	905	452	389
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	129	64	55
Quota di mercato (%)	0,02	0,02	0,01	0,01
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	141	71	61

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(179) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni nell'Unione dalla RPC era trascurabile.

##### 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(180) Visti il trascurabile volume delle importazioni di CFP dalla RPC nell'Unione, il fatto che rappresentavano meno dello 0,5 % delle importazioni totali classificate con i codici NC pertinenti sia in Eurostat che nelle statistiche ufficiali sulle esportazioni della RPC, e la mancanza di affidabilità dei prezzi di queste scarse vendite, non è stato possibile usare le statistiche sulle importazioni dell'Unione al fine trarre conclusioni in merito ai prezzi delle importazioni dalla RPC. La Commissione ha concluso che i dati riguardanti le vendite di CFP effettuate dalla RPC in altri paesi dovrebbero essere utilizzati invece come variabile sostitutiva al fine di stabilire quale sarebbe stato l'undercutting se le società cinesi avessero effettuato vendite nell'Unione a questi prezzi.

(181) La Commissione ha determinato il livello teorico di undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione applicati a clienti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati ad un livello franco fabbrica, con la media ponderata del prezzo all'esportazione cinese in paesi geograficamente vicini all'Unione, adeguati per arrivare al livello del valore cif nell'Unione e tenere conto dei costi sostenuti dopo l'importazione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione cinesi applicati in altri paesi sono stati basati su dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. Al fine di stabilire il prezzo all'esportazione sono state consultate diverse fonti di informazioni. Si è ritenuto che la base più appropriata fosse costituita dalle fatture di produttori esportatori cinesi in paesi terzi vicini all'Unione, ossia Egitto, Russia e Turchia, fornite dal richiedente, calcolata in base alla media ponderata. Il confronto tra prezzi ha dimostrato che se durante il periodo dell'inchiesta di riesame gli esportatori cinesi avessero effettuato vendite nell'Unione a questi prezzi, questi sarebbero risultati inferiori del 5,4 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione.

#### 4.4. Importazioni da altri paesi terzi

(182) La seguente tabella illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dalla RPC durante il periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni. La tabella si basa sui dati provenienti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 3

#### Importazioni da paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Volume (in tonnellate)	35 864	29 264	50 958	45 282
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	82	142	126

	2012	2013	2014	PIR
Quota di mercato (%)	0,9	0,8	1,4	1,3
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	952	964	827	889
Indice (2012 = 100)	100	101	87	93

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (183) Il volume totale delle importazioni nell'Unione da paesi diversi dalla RPC è stato ridotto durante l'intero periodo in esame e la loro quota di mercato totale ha oscillato intorno all'1 %. I prezzi medi di tali importazioni erano superiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame nessuno dei paesi terzi aveva individualmente una quota di mercato superiore allo 0,4 %.

#### 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 4.5.1. Osservazioni generali

- (184) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 18, per l'industria dell'Unione è stato utilizzato il campionamento.
- (185) Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame. La Commissione ha valutato solo gli indicatori microeconomici riguardanti le società inserite nel campione sulla base dei dati verificati contenuti nelle risposte al questionario. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (186) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità dell'importo delle sovvenzioni e la ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni.
- (187) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario, i costi della manodopera, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.

##### 4.5.2. Indicatori macroeconomici

###### 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (188) La produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato complessivamente il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 4

#### Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (in tonnellate)	5 211 487	4 833 511	4 737 310	4 606 000
Indice (2012 = 100)	100	93	91	88
Capacità produttiva (in tonnellate)	5 889 216	5 636 892	5 380 258	4 988 000
Indice (2012 = 100)	100	96	91	85
Utilizzo degli impianti (%)	88,5	85,7	88	92,3
Indice (2012 = 100)	100	97	100	104

Fonte: Euro-Graph

- (189) Durante il periodo in esame la produzione è diminuita del 12 %. Nel 2013 ha registrato un calo del 7 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento.
- (190) Già prima del periodo in esame i produttori dell'Unione avevano intrapreso considerevoli sforzi di ristrutturazione volti a gestire la sovraccapacità strutturale; tali sforzi sono continuati durante il periodo in esame. A causa della chiusura di alcuni stabilimenti e della conversione di altri stabilimenti al fine di fabbricare prodotti della carta diversi dalla CFP, l'industria dell'Unione ha ridotto la propria capacità produttiva di CFP di circa 901 216 tonnellate, pari al 15 %, tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (191) La continua riduzione della capacità produttiva ha consentito all'industria dell'Unione di mantenere l'utilizzo degli impianti relativamente stabile durante il periodo in esame e persino di raggiungere il 92,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, quasi quattro punti percentuali in più rispetto al 2012.
- (192) L'inchiesta ha stabilito che l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante nella possibilità di sopravvivenza a lungo termine del settore della carta per via degli elevati investimenti in immobilizzazioni e il conseguente impatto sui costi di fabbricazione medi.

#### 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (193) Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 5

#### Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume delle vendite totale sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	3 936 253	3 612 841	3 574 868	3 544 023
Indice (2012 = 100)	100	92	91	90
Quota di mercato (%)	99,1	99,2	98,6	98,7
Indice (2012 = 100)	100	100	99	100

Fonte: Euro-Graph

- (194) Durante il periodo in esame il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2013 ha registrato un calo dell'8 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento.
- (195) Poiché nel periodo in esame le importazioni di CFP sono state pressoché nulle, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta stabile intorno al 99 %.

#### 4.5.2.3. Crescita

- (196) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita della produzione e delle vendite. Al contrario, tali indicatori economici hanno seguito strettamente l'evoluzione al ribasso del consumo dell'Unione.

#### 4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (197) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 6

#### Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno — ETP)	9 808	8 896	7 782	7 418
Indice (2012 = 100)	100	91	79	76

	2012	2013	2014	PIR
Produttività (tonnellata/dipendente)	531	543	609	621
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	102	115	117

Fonte: Euro-Graph

- (198) Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito del 24 % con riduzioni costanti verificatesi ogni anno. Ciò riflette parte degli sforzi di ristrutturazione a lungo termine intrapresi dall'industria dell'Unione al fine di gestire problemi di sovraccapacità strutturale, come illustrato al considerando 190.
- (199) Tali riduzioni sostanziali della forza lavoro hanno causato significativi aumenti della produttività, misurati come produzione (in tonnellate) per lavoratore dipendente all'anno, pari ad un aumento del 17 % durante il periodo in esame.

#### 4.5.2.5. Entità dell'importo della sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni

- (200) Durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, pertanto è possibile concludere che l'entità dell'importo della sovvenzione non ha avuto praticamente nessun impatto sull'industria dell'Unione, che era sulla buona strada per riprendersi dagli effetti di precedenti sovvenzioni.

#### 4.5.3. Indicatori microeconomici

##### 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (201) I prezzi di vendita medi applicati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 7

#### Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario

	2012	2013	2014	PIR
MEDIA del prezzo di vendita unitario sul mercato dell'Unione (EUR/tonnellata)	723	709	688	680
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	98	95	94
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)	672	664	609	631
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	91	94

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

- (202) Il prezzo di vendita unitario applicato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. Con un leggero ritardo, l'andamento dei prezzi ha seguito l'andamento dei costi di produzione.
- (203) Anche il costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame, con il calo più significativo osservato nel periodo 2013-2014 (-8 %).

## 4.5.3.2. Costo della manodopera

(204) Il costo medio della manodopera ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 8

**Costo medio della manodopera per dipendente**

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio della manodopera per dipendente (EUR/dipendente)	68 405	65 812	67 716	70 973
Indice (2012 = 100)	100	96	99	104

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

(205) Nel 2013 il costo medio della manodopera per dipendente è diminuito del 4 % rispetto al 2012, per poi stabilizzarsi e durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha raggiunto un livello superiore del 4 % rispetto al 2012.

## 4.5.3.3. Scorte

(206) I livelli di scorte hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 9

**Scorte**

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	112 957	122 545	119 642	122 264
Indice (2012 = 100)	100	108	106	108
Scorte finali in percentuale della produzione	7	8	8	8
Indice (2012 = 100)	100	114	115	114

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

(207) Le scorte finali dell'industria dell'Unione hanno registrato un aumento dell'8 % nel periodo 2012-2013, per poi rimanere relativamente stabili durante la restante durata del periodo in esame. Il calo del volume di produzione ha comportato un aumento complessivo del livello di scorte finali come percentuale della produzione del 14 % durante il periodo in esame.

## 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(208) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

**Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito**

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato di vendita)	0,7	-0,4	5	2,3
Indice (2012 = 100)	100	-58	693	319

	2012	2013	2014	PIR
Flusso di cassa (EUR)	58 381 268	51 220 769	102 223 699	75 644 423
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	88	175	130
Investimenti (EUR)	20 414 097	23 120 553	18 603 022	17 369 221
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	113	91	85
Utile sul capitale investito (%)	1,8	- 6,7	9,6	9,1
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	- 380	546	518

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (209) La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle sue vendite di CFP ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha aumentato la sua redditività dallo 0,7 % circa al 2,3 %. Va osservato che nell'inchiesta originaria il profitto di riferimento per l'industria era stabilito all'8 % <sup>(1)</sup>. Il 2014 è stato l'anno migliore, in cui la redditività dell'industria dell'Unione ha raggiunto il 5 % principalmente grazie ai costi più bassi delle materie prime, soprattutto la pasta di carta, ma anche grazie agli effetti positivi degli sforzi di ristrutturazione e dell'aumento dell'efficienza. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la redditività ha subito gli effetti negativi del calo del tasso di cambio della sterlina britannica rispetto all'euro.
- (210) Il flusso di cassa netto è la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le sue attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è stato positivo e il suo andamento ha rispecchiato in buona misura l'evoluzione della redditività, con il 2014 che si è dimostrato l'anno migliore.
- (211) Alla luce del calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha investito in nuova capacità e il livello degli investimenti è diminuito complessivamente del 15 %. Gli investimenti realizzati sono stati incentrati sulla manutenzione, sulla sostituzione del capitale, sul miglioramento dell'efficienza energetica e su misure volte al rispetto delle norme di protezione dell'ambiente.
- (212) L'utile sul capitale investito è composto dal profitto espresso come percentuale del valore contabile netto delle immobilizzazioni. Il suo andamento durante il periodo in esame è stato influenzato sia dal calo del valore patrimoniale netto sia dall'evoluzione della redditività, il che spiega i risultati negativi del 2013 e quelli molto migliori del 2014 e nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (213) Visto il costo del debito esistente, la redditività relativamente bassa dell'industria dell'Unione e il continuo calo della domanda di CFP, la capacità dell'industria dell'Unione di ottenere capitali, pur rimanendo limitata, è migliorata rispetto all'inchiesta originaria.

#### 4.5.4. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

- (214) Durante il periodo in esame gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un quadro eterogeneo. Mentre gli indicatori dei risultati finanziari, come la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno registrato un miglioramento, gli indicatori di volume, come la produzione e le vendite, hanno continuato a scendere.
- (215) Il miglioramento degli indicatori dei risultati finanziari è derivato sia dal calo dei prezzi delle materie prime nel 2014 sia dagli sforzi di ristrutturazione dei produttori dell'Unione volti a tagliare la capacità produttiva e migliorare l'efficienza. Le tendenze negative dei volumi di produzione e di vendita erano il risultato del continuo calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, che ha costretto l'industria dell'Unione a proseguire la ristrutturazione, anche chiudendo alcuni stabilimenti di carta e convertendone altri al fine della fabbricazione di altri tipi di carta.

<sup>(1)</sup> Considerando 158 del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011.

- (216) L'ulteriore calo della domanda di CFP previsto nei prossimi 5-10 anni suffraga la conclusione che la situazione dell'industria dell'Unione rimarrà difficile e che dovranno aver luogo ulteriori tagli della produzione e della capacità produttiva.
- (217) L'inchiesta ha confermato che le misure istituite dall'inchiesta originaria hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione, che ha riacquisito la sua quota di mercato ed è stata in grado di aumentare i suoi prezzi della CFP fino ad un livello superiore alla copertura dei costi nonché di finanziare le sue attività di ristrutturazione.
- (218) In base a quanto precede, la Commissione conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. Ciò nonostante, alla luce del continuo calo della domanda di CFP e degli elevati costi di ristrutturazione collegati, entrambi fattori fortemente pertinenti in relazione alla sua redditività, l'industria dell'Unione si trova in una situazione vulnerabile.

#### 4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio

- (219) Al considerando 171, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe la reiterazione delle esportazioni sovvenzionate di CFP dalla RPC nell'Unione.
- (220) Al considerando 181 la Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle esportazioni cinesi di CFP nei mercati geograficamente vicini all'Unione erano inferiori a quelli applicati dall'industria dell'Unione nell'Unione. Pertanto la Commissione ha concluso che, qualora si lasciassero scadere le misure, gli esportatori produttori cinesi probabilmente applicherebbero sul mercato dell'Unione prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
- (221) Inoltre, come indicato al considerando 166, il mercato dell'Unione è il più grande mercato di CFP al mondo. Le sue dimensioni complessive e l'esistenza di grandi acquirenti di CFP lo rendono infatti molto attraente per i produttori cinesi di CFP, perché tali ingenti volumi di fornitura consentirebbero loro di utilizzare in misura maggiore la loro capacità produttiva (attualmente inutilizzata), il che a sua volta abbasserebbe i costi di produzione unitari. Di conseguenza, visti i benefici economici dell'uso della capacità produttiva inutilizzata nella RPC (cfr. considerando da 154 a 158), in caso di abrogazione delle misure è probabile che i produttori esportatori cinesi offrirebbero la CFP a prezzi sovvenzionati sul mercato dell'Unione, esercitando pressione sui prezzi e sulla redditività dell'industria dell'Unione.
- (222) L'inchiesta ha dimostrato (cfr. considerando 218) che la situazione dell'industria dell'Unione è vulnerabile.
- (223) L'inchiesta ha inoltre confermato le conclusioni dell'inchiesta originaria secondo cui l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante per la sopravvivenza a lungo termine dei produttori di carta perché il processo di fabbricazione è ad alta intensità di capitale. L'assenza di importazioni sovvenzionate durante il periodo in esame ha consentito all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi della CFP fino a livelli superiori alla copertura dei costi, di finanziare la ristrutturazione e di aumentare il tasso di utilizzo della capacità produttiva. Qualsiasi reiterazione delle importazioni sovvenzionate e della conseguente pressione sui prezzi annullerebbe questi sviluppi positivi, poiché priverebbe l'industria dell'Unione del flusso di cassa necessario al fine di finanziare gli sforzi di ristrutturazione volti all'adattamento al calo della domanda mondiale di CFP. Indebolirebbe inoltre gli effetti positivi dei precedenti sforzi di ristrutturazione e comporterebbe il peggioramento di tutti gli indicatori di pregiudizio.
- (224) Pertanto la Commissione conclude che l'abrogazione delle misure compensative sulle importazioni di CFP dalla RPC comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio.

### 5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (225) A norma dell'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure esistenti contro la RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

#### 5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (226) Dall'inchiesta è emerso che le misure esistenti avevano consentito all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti sovvenzioni, di mantenere i prezzi della CFP a livelli superiori alla copertura dei costi e di migliorare i risultati finanziari. Tali andamenti positivi avevano a loro volta consentito all'industria dell'Unione di affrontare le sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP attuando piani di ristrutturazione a lungo termine, compresa la chiusura di alcuni stabilimenti di carta e la conversione di altri ai fini della fabbricazione di altri tipi di carta.

- (227) In mancanza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate dalla RPC, l'industria dell'Unione sarà in grado di tenere i prezzi della CFP al di sopra del livello di copertura dei costi, di generare il reddito necessario al fine di finanziare i suoi sforzi di ristrutturazione e di adeguarsi alle sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP.
- (228) Su tale base, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure compensative in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

### 5.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

- (229) Gli importatori/operatori commerciali non hanno collaborato. In base al fatto che durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, la Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto in esame non rappresentano una parte considerevole delle attività economiche degli importatori/operatori commerciali e che nessun fattore suggeriva che tali importatori/operatori commerciali avrebbero subito effetti sproporzionati in caso di mantenimento delle misure.

### 5.3. Interesse degli utilizzatori

- (230) Gli utilizzatori non hanno collaborato. La Commissione ha ricevuto una comunicazione scritta da un'associazione dell'industria tipografica (Intergraf), sostenuta da altre tre associazioni (BPIF, Gratkom e Bundesverband Druck und Medien).
- (231) La comunicazione spiegava che l'industria tipografica dell'Unione stava subendo le conseguenze della sostituzione dei supporti cartacei con supporti digitali, nonché delle massicce importazioni di prodotti stampati, in particolare provenienti dalla RPC. L'implicazione dell'argomentazione era che le misure antidumping indebolivano la competitività dei tipografi dell'Unione per la quale occorre l'accesso alla carta in esenzione da dazio. L'unico elemento di prova presentato in relazione all'argomentazione di massicce importazioni era una stima delle importazioni totali di prodotti stampati originari della RPC, che include un'ampia varietà di prodotti stampati non stampati su CFP. In base alle informazioni a disposizione, la Commissione non ha potuto valutare quale parte dei prodotti importati dalla RPC fosse stampata su CFP e quale fosse stampata su altri tipi di carta.
- (232) Dall'inchiesta originaria è emerso che i prodotti stampati su CFP sono in gran parte prodotti «a scadenza», come riviste, brochure, pubblicità diretta per corrispondenza e inserti che hanno meno probabilità di venire importati dalla RPC a causa dei tempi di trasporto. Le informazioni presentate dal richiedente nel presente riesame hanno confermato che le conclusioni dell'inchiesta originaria erano ancora valide.
- (233) Pertanto la Commissione ha concluso che benché sia probabile che alcuni materiali stampati siano stampati su CFP al di fuori dell'Unione a causa dei dazi antidumping e antisovvenzioni, il loro impatto sulla situazione economica dell'industria tipografica dell'Unione è limitato.

### 5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (234) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi in termini di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure compensative in vigore sulle importazioni dalla RPC.

## 6. DIFFUSIONE DELLE CONCLUSIONI

- (235) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende mantenere le misure compensative in vigore. È stato concesso anche un periodo di 11 giorni entro il quale potessero presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione. Solo il richiedente ha inviato osservazioni a sostegno delle conclusioni della Commissione e della proposta di mantenere le misure compensative in vigore.
- (236) Dalle considerazioni espone in precedenza consegue che, come previsto all'articolo 18 del regolamento di base, le misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011, dovrebbero essere mantenute.
- (237) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulla carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m<sup>2</sup> ma non superiore a 400 g/m<sup>2</sup> e con un indice di bianchezza (*brightness*) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 e 4810 99 80 20) e originaria della Repubblica popolare cinese.

Il dazio compensativo definitivo non si applica ai rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina; il dazio compensativo definitivo non si applica nemmeno alla carta e al cartone a più strati.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate di seguito è il seguente:

Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC	12 %	B001
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC	4 %	B013
Tutte le altre società	12 %	B999

3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

*Per la Commissione*  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER